

PROTOCOLLO D'INTESA

In data 9 marzo 2015, presso la sede di Trentino Sviluppo s.p.a. - via Fortunato Zeni, 8 - Rovereto (TN), sono convenuti:

- la Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dall'avv. Alessandro Olivi, Assessore provinciale allo sviluppo economico e lavoro;
- Trentino Sviluppo s.p.a., rappresentata dal Presidente Flavio Tosi (di seguito "Trentino Sviluppo");
- Ariston Thermo s.p.a., con sede in Fabriano (AN), viale A. Merloni 45, iscritta al Registro delle Imprese di Ancona, cod. fisc. 01026940427, e stabilimento produttivo in Rovereto (TN), rappresentata dal dott. Walter Albè, Direttore Technology and Industrial, e dal dott. Luca Mezzopera, Direttore Human Resources and Organization (di seguito "Ariston");
- Gayser Group s.r.l., via della Meccanica 20-20 A, 41031 Camposanto (MO), rappresentata dai sig.ri Marco e Gilberto Luppi (di seguito "Gayser"), in qualità di promotrice di una nuova attività di impresa (di seguito "New.Co");
- la FIOM – CGIL, rappresentata da Michele Guarda (di seguito "Sindacato");
- la FIM – CISL, rappresentata da Paolo Cagol (di seguito "Sindacato");

In tale sede si è attivato un confronto, a seguito del quale tra le Parti,

PREMESSO CHE

- Ariston, dall'1 giugno 2015, intende cessare l'attività nel proprio stabilimento di Rovereto, trasferendo in altri stabilimenti del Gruppo la produzione del prodotto "scaldacqua a gas" realizzato attualmente a Rovereto, riservandosi la facoltà di continuare a realizzare residue produzioni di semilavorati nelle settimane immediatamente successive a tale data;

- Ariston e Gayser intendono costituire una New.Co con sede in Rovereto, via Brennero 13, avente per oggetto sociale l'assemblaggio, saldatura e smaltatura di semilavorati e prodotti finiti per la produzione di scaldabagni elettrici e a gas, in grado di riassorbire le 45 unità attualmente impiegate presso il medesimo stabilimento Ariston di Rovereto;
- Nel presente Protocollo, Ariston e Gayser intendono assumere impegni per conto della costituenda New.Co;
- Trentino Sviluppo, in attuazione dei piani di intervento approvati dalla Giunta provinciale a sensi dell'art. 33 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6 s.m., può stipulare contratti per l'acquisto e la successiva locazione finanziaria (cosiddetto "*leaseback*") a titolo oneroso, nonché contratti di *leasing* o contratti di locazione a titolo oneroso aventi ad oggetto compendi immobiliari di proprietà;
- Trentino Sviluppo, ai sensi del medesimo art. 33 della L.P. 6/1999, può, ricorrendo adeguate condizioni di tutela della finanza pubblica, rilasciare garanzie per conto delle imprese ed in favore del sistema del credito, funzionali al sostegno di iniziative economiche d'interesse per l'economia trentina;
- Trentino Sviluppo può offrire servizi di supporto all'accesso:
 - alle agevolazioni previste dalla predetta L.P. 6/1999, in particolare per il sostegno dei progetti aziendali di ricerca applicata (contributo a fondo perduto fino all'80 per cento delle spese ammesse), per investimenti fissi (contributo a fondo perduto fino al 20 per cento delle spese ammesse con priorità nuova iniziativa – attività sostitutiva), per spese di internazionalizzazione (contributo a fondo perduto fino al 50 per cento delle spese per consulenze e partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali), e per il fabbisogno finanziario derivante dai nuovi investimenti (mutuo a condizioni favorevoli), rientrando l'iniziativa nella classificazione europea di PMI (piccola – media impresa);
 - alle agevolazioni provinciali in materia di IRAP;
 - al sistema delle garanzie dei consorzi di garanzia fidi operanti sul territorio provinciale;
 - ai servizi e agli incentivi per la ricollocazione dei lavoratori espulsi, offerti dall'Agenzia del Lavoro di Trento;

- il Sindacato ha dato disponibilità a sottoscrivere il presente protocollo ai fini del consolidamento dei livelli occupazionali garantiti dalla New.Co sul territorio provinciale;
- l'Assessore dichiara che le condizioni essenziali del presente Protocollo sono state determinate, sulla base della proposta di Ariston, nell'intento di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'occupazione, con riferimento al caso specifico in oggetto, anche ai fini della normativa in materia di utilizzo di beni immobili di proprietà pubblica e quale peculiare applicazione degli "Indirizzi" impartiti dalla Giunta provinciale a Trentino Sviluppo s.p.a., con deliberazione n. 1165 del 14 luglio 2014; il presente atto è pertanto da intendersi anche quale direttiva per Trentino Sviluppo nella formulazione del contratto di locazione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.
- 2) Ariston e Gayser costituiranno entro il mese di marzo 2015, fermi restando i tempi tecnici per l'espletamento di tutte le formalità, una New.Co con sede in Rovereto, avente per oggetto sociale l'assemblaggio, saldatura e smaltatura di semilavorati e prodotti finiti per la produzione di scaldabagni elettrici e a gas. L'avvio dell'attività produttiva svolta dalla New.Co nello Stabilimento è prevista per il 1° dicembre 2015.
- 3) La New.Co assumerà dalle liste di mobilità 45 (quarantacinque) unità lavorative dello stabilimento di Rovereto, messi in mobilità da Ariston, come in premessa indicato.
- 4) La New.Co manterrà per i primi 5 (cinque) anni di attività un livello occupazionale non inferiore a 45 (quarantacinque) unità lavorative (il Livello Occupazionale) fatte salve le possibili oscillazioni legate al fisiologico *turnover* dello stabilimento in misura comunque non superiore al 10 (dieci) per cento – pari a 4,5 (quattro virgola cinque) U.L.A (l'Oscillazione Consentita) -. In caso di violazione di tale

impegno da parte della New.Co, quest'ultima sarà obbligata al pagamento di una penale, calcolata in base alla eventuale parte non raggiunta o non mantenuta del Livello Occupazionale. La penale è fin d'ora stabilita nella misura fissata dalla Giunta provinciale negli "Indirizzi" a Trentino Sviluppo citati in premessa - attualmente € 4.235,00 (quattromiladuecentotrentacinque/00) per ogni dipendente inferiore al Livello Occupazionale meno l'Oscillazione Consentita -. Comunque, in caso di insufficiente redditività o di importanti cambiamenti tecnologici di prodotto o di processo, la New.Co, trascorsi 3 (tre) anni dall'avvio dell'iniziativa potrà ottenere la revisione del vincolo occupazionale, previo confronto con i sottoscrittori del presente protocollo d'intesa; in caso di mancato accordo la revisione del vincolo potrà comunque essere disposta dalla Giunta provinciale sulla base dell'oggettiva insostenibilità economica del mantenimento dell'occupazione da dimostrare a cura della New.Co con idonei documenti contabili. In aggiunta al vincolo occupazionale predetto, la New.Co si obbliga comunque a non cessare l'attività in Trentino prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dall'avvio della stessa, con penale in caso di inadempimento pari a € 200.000,00 (duecentmila/00) da corrispondere a Trentino Sviluppo, in misura fissa e *una tantum* a prescindere dalla data in cui la New.Co cesserà la propria attività.

- 5) I lavoratori saranno assunti dalla New.Co alle condizioni indicate nel successivo punto 20).
- 6) La New.Co svolgerà la propria attività in uno stabilimento industriale ("Stabilimento") appositamente allestito da Trentino Sviluppo, come precisato al punto 8). A tal fine, Trentino Sviluppo ed Ariston risolveranno consensualmente il contratto di locazione sottoscritto in data 24 aprile 1989, tacitamente rinnovatosi e in scadenza il 24 aprile 2019, avente ad oggetto lo stabilimento industriale sito in Rovereto via Brennero 13, in data 30 giugno 2015 (ultimo giorno di locazione); la risoluzione avverrà senza il pagamento di alcuna somma a titolo di penale, indennizzo o altro da parte di Ariston a Trentino Sviluppo.
- 7) La New.Co si rende disponibile a partecipare, con modalità da definire d'intesa, al "Programma Garanzia Giovani" della Provincia Autonoma di Trento, prendendo atto che gli oneri da ciò derivanti rimarranno interamente a carico della Provincia stessa.

- 8) Trentino Sviluppo si impegna a mettere a disposizione della New.Co una porzione del compendio immobiliare di proprietà, idoneo all'avvio dell'attività produttiva, sito in Rovereto, via Brennero 13 (meglio identificata nella planimetria allegata sub "A"), o altro immobile, individuato concordemente come idoneo con consensuale accordo delle Parti, con ubicazione differente; il compendio sarà messo a disposizione a titolo oneroso secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, tenuto conto dell'estensione e dell'impegno occupazionale citato al punto 4), nonché delle agevolazioni *de minimis* spettanti per l'abbattimento del canone di locazione, secondo quanto previsto dagli "Indirizzi" approvati dalla Giunta provinciale, giusta deliberazione n. 1165 del 14 luglio 2014. Pertanto, tutto ciò considerato, il canone risulterà essere pari a € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) annui, al lordo del contributo in conto esercizio a titolo di *de minimis* nella misura totale pari a € 200.000,00 (duecentomila/00) per ogni triennio, rinnovabili a scadenza, anche utilizzando eventuali deroghe alle attuali regolamentazioni. Al netto di tale contributo *de minimis* il canone risulterà pari a 0 (zero) (rimangono a carico del conduttore le relative imposte) con la possibilità di utilizzare la parte residuale del *de minimis* ad altri fini da parte della New.Co. Nell'ipotesi in cui l'immobile messo a disposizione da Trentino Sviluppo sia un immobile differente da quello ubicato in via Brennero 13, questo verrà reso disponibile alla New.Co alle stesse condizioni economiche e strutturali concordate per l'immobile di via Brennero.
- 9) Fermo restando quanto indicato al precedente punto 8), Trentino Sviluppo concederà alla New.Co, a decorrere dal 1° luglio 2015, l'utilizzo della porzione del compendio immobiliare di cui al punto 8), secondo un contratto di locazione ordinaria della durata di anni 8 (otto) (1 luglio 2015 – 30 giugno 2023), rinnovabile per ulteriori 8 (otto) anni, con un piano di pagamenti che, al fine di facilitare l'avvio della New.Co stessa, prevederà un canone pari a € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) annui, oltre ad IVA.
- 10) Trentino Sviluppo effettuerà, a propria cura e spese, entro un ammontare massimo di € 150.000 (centocinquantamila) oltre ad IVA, i lavori di seguito elencati entro la data del 20 agosto 2015:
- a) compartimentazione dell'immobile;
 - b) messa a norma dell'immobile, in relazione al suo utilizzo come Stabilimento e all'attività che la New.Co vi svolgerà, ivi compreso il

ripristino della pavimentazione ad uso industriale;
c) sezionatura degli impianti di tutte le utilities (acqua, luce, gas, ecc.) a servizio dell'immobile.

11) Trentino Sviluppo e Ariston daranno esecuzione agli accordi sottoscritti in data 1° luglio 2009 mediante la corresponsione ad Ariston di € 321.449,78 (trecentoventunomilaquattrocentoquarantanove/78) entro il 31 marzo 2015 (importo comprensivo di tutte le opere effettuate come da contabilità e da perizia asseverata dall'ing. Claudio Lorenzi in data 19 agosto 2014) a saldo dei lavori di messa norma del compendio il cui ammontare totale è pari ad € 1.417.955,00 (unmilionequattrocentodiciassettemilanovecentocinquantacinque/00); contestualmente Ariston si impegna a sottoscrivere il contratto di leasing come previsto dal punto e) degli stessi accordi, per un ammontare pari ad € 687.929,28 (seicentottantasettemilanovecentoventinove/28).

12) Le Parti prendono atto che la New.Co prevede di acquistare attrezzature e, più in generale, quanto necessario all'avvio dell'attività produttiva da svolgere nello Stabilimento, per un ammontare complessivo di € 3 (tre) milioni, per il quale verrà richiesto un mutuo bancario, preferibilmente con accesso al cd. Fondo di Rotazione.

13) Le Parti prendono atto che, in relazione agli investimenti di cui al precedente punto, la New.Co intende richiedere un contributo a fondo perduto pari al 20 (venti) per cento della spesa ammissibile, erogabile in 10 (dieci) anni. A tal fine:

- la New.Co si atterrà a quanto previsto dalle normative vigenti in merito al capitale minimo richiesto rispetto all'investimento per poter accedere al suddetto contributo;
- Trentino Sviluppo offrirà alla New.Co servizi e procedure di supporto all'accesso al contributo medesimo.

14) Trentino Sviluppo offrirà inoltre alla New.Co servizi di supporto all'accesso alle ulteriori agevolazioni provinciali, alle relazioni con i consorzi di garanzia fidi operanti sul territorio provinciale, nonché all'accesso agli interventi dell'Agenzia del Lavoro di Trento, al fine di consentire alla New.Co stessa l'ottenimento di qualsiasi agevolazione - inclusi gli sgravi contributivi per l'assunzione di personale iscritto nelle

liste di mobilità - previsto dalle normative provinciali o nazionali applicabili in materia.

- 15) Ariston effettuerà, a propria cura e spese, i lavori di smontaggio delle linee produttive, dei macchinari e delle attrezzature presenti nel proprio stabilimento di Rovereto, curando a proprie spese lo smaltimento nei termini di legge di ogni elemento o rifiuto, dando priorità alla liberazione delle aree oggetto delle attività della New.Co e comunque garantendo la riconsegna delle parti dell'immobile non destinate alla stessa New.Co, libere ed in buon stato di conservazione, entro il mese di marzo 2016;
- 16) Ariston si impegna a supportare commercialmente l'avvio dell'iniziativa industriale intrapresa dalla New.Co creando le condizioni affinché la New.Co stessa possa successivamente sviluppare anche in modo autonomo una solida posizione nel mercato dei processi di smaltatura, saldatura ed assemblaggio nel settore della produzione degli apparecchi termosanitari e nei settori che abbiamo necessità degli stessi processi tecnologici. E' interesse di tutte le Parti che sottoscrivono il presente Protocollo creare le condizioni affinché la nuova società possa operare in modo competitivo sul mercato sia a favore di Ariston sia degli altri clienti, che la New.Co riuscirà ad attrarre in una prospettiva di medio-lungo termine.
- 17) Gli impegni di Ariston ai sensi del presente Protocollo sono condizionati alla finanziabilità della New.Co da parte del sistema bancario a condizioni di mercato dando atto della indisponibilità manifestata dai Soci della New.Co a prestare garanzie personali. A tale scopo, Trentino Sviluppo si impegna a profondere il proprio massimo sforzo, anche con interventi di natura straordinaria, per ottenere che Confidi e/o il Fondo Centrale di Garanzia, ciascuno nell'ambito del rispetto delle normative ad essi applicabili e condizionatamente all'esito positivo delle istruttorie a ciò necessarie, prestino alla New.Co le necessarie garanzie per ottenere il credito dal sistema bancario.
- 18) Nel corso del primo anno successivo alla sottoscrizione del presente Protocollo le Parti s'incontreranno per una verifica sullo stato di avanzamento dell'iniziativa di che trattasi e sugli esiti dei rispettivi impegni, impegnandosi in buona fede a definire contrattualmente eventuali nuove obbligazioni reciproche per un proficuo

raggiungimento delle finalità sottese alla stipula del Protocollo medesimo.

- 19) Se ed in quanto necessario per l'attuazione dei reciproci impegni, Trentino Sviluppo e Gayser si impegnano a negoziare e definire in buona fede ulteriori aspetti relativi all'insediamento riferito alla New.Co. in sede di stipula del contratto di locazione ordinaria.
- 20) La validità degli impegni assunti ai sensi del presente protocollo di intesa è condizionata alla sottoscrizione di un verbale di accordo sindacale tra FIM-CISL del Trentino, FIOM-CGIL del Trentino, Ariston e Gayser che garantisca :
1. l'assunzione da parte della New.Co di 45 (quarantacinque) unità attualmente impiegate nello stabilimento Ariston di Rovereto;
 2. che tali assunzioni avvengano alle condizioni contenute nella proposta illustrata da Ariston alle controparti sindacali nel corso dell'incontro avvenuto in data 22 gennaio 2015 presso Confindustria Trento e integrate con accordo del 25 febbraio 2015.
- 21) La validità degli impegni assunti dalla New.Co ai sensi del presente Protocollo è condizionata, nei tempi, dal reperimento delle risorse finanziarie come indicato al punto 12) in tempo utile all'effettuazione degli ordini dei nuovi macchinari. E' pertanto interesse di tutte le Parti coinvolte nel processo di finanziamento far sì che venga reso possibile il reperimento delle risorse finanziarie nei tempi necessari al rispetto degli impegni assunti e che la New.Co andrà ad assumere nei confronti dei fornitori dei macchinari. Tutte le Parti firmatarie del presente Protocollo prendono atto della circostanza che i tempi del reperimento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti condizionano la data di effettiva consegna dei macchinari, e dunque, di conseguenza, la data di inizio dell'effettiva attività da parte della New.Co e corrispondentemente della durata della mobilità erogata ai dipendenti.

Infine, tra le Parti

SI DÀ ATTO CHE

- l'Assessore allo sviluppo economico e lavoro sottoscrive il presente Protocollo per condivisione politica degli obiettivi dallo stesso perseguiti,

senza pregiudizio per gli atti amministrativi necessari alla sua attuazione;

- il Presidente di Trentino Sviluppo sottoscrive il presente Protocollo in via d'urgenza, riservandosi di sottoporne i contenuti specifici alla ratifica del Consiglio di amministrazione della Società;

- per la riduzione di canoni di locazione assentiti da Trentino Sviluppo rispetto al normale valore individuato ai sensi degli Indirizzi in essere sarà applicato l'art. 48, comma 2, della convenzione in essere fra la Società e la Provincia Autonoma di Trento;

- il presente atto è redatto in otto copie, letto, accettato e sottoscritto per quanto nelle rispettive competenze delle Parti firmatarie.

per la Provincia Autonoma di Trento
L'Assessore allo sviluppo economico e lavoro
- avv. Alessandro Olivi -

per Trentino Sviluppo s.p.a.
Il Presidente
- Flavio Tosi -

per Ariston Thermo s.p.a.
Direttore Technology & Industrial
- dott. Walter Albè -

Direttore Human Resources & Organization
- dott. Luca Mezzopera -

per Gayser Group s.r.l.
- Marco Luppi -

- Gilberto Luppi -

per la FIOM - CGIL
- Michele Guarda -

per la FIM - CISL
- Paolo Cagol -

Trento, 9 marzo 2015